

REGOLAMENTO DELL'AUTOPORTO S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI.

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento

Il presente Regolamento disciplina, in modo uniforme per tutti i settori della Società AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.p.A. (nel seguito indicata come Società), le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi nonché per l'affidamento di lavori, individuando i presupposti ed i limiti delle procedure medesime.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti effettuati dalla Società in regime di diritto pubblico e, pertanto, quelli operati dalla società nei casi di cui all'art. 32 del D.Lgs 163/2006, per i quali vige apposito Regolamento.

Art. 2 – Lavori, servizi e forniture: limiti economici di affidamento

L'acquisizione è riferita a Lavori, Beni e Servizi e può essere effettuata dagli Amministratori e dai procuratori, ciascuno nell'ambito dei propri poteri, secondo i seguenti limiti.

- sino all'importo di Euro 30.000,00 mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di adeguata capacità tecnico-economica in relazione alla prestazione da affidare.
- sino all'importo di Euro 100.000,00 mediante invito ad almeno 3 operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnico-economica in relazione alla prestazione da affidare.
- sino alla soglia di Euro 200.000,00 mediante invito ad almeno 5 operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnico-economica in relazione alla prestazione da affidare.
- per importi superiori alla soglia di Euro 200.000,00, la società applicherà le procedure disciplinate dal D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e dal d.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici). Le norme che verranno richiamate nel singolo affidamento avranno applicazione restrittiva per il solo richiamo operato.

Le soglie ed i limiti economici fissati non possono essere superati in itinere di esecuzione del contratto mediante affidamenti integrativi, aggiuntivi o varianti tecniche e/o suppletive, a meno che non rientrino nell'ambito dei poteri attribuiti all'amministratore o al procuratore che ha effettuato la singola acquisizione.

Nell'ipotesi in cui si rendano necessari affidamenti integrativi, aggiuntivi o varianti tecniche e/o suppletive che superino i poteri dell'amministratore o del procuratore, gli stessi potranno essere autorizzati e deliberati dal CDA.

Art. 3 – Procedura di affidamento del contratto

Le procedure di affidamento dei singoli contratti sono decise ed adottate dall'amministratore e/o dal procuratore, nei limiti dei rispettivi poteri, in occasione di ogni singolo affidamento, individuando di volta in volta i singoli soggetti deputati a svolgere le attività amministrative e tecniche connesse al singolo contratto nonché gli elementi essenziali dell'affidamento .


Art.4 - Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione dei singoli contratti sono decisi ed adottati in occasione di ogni singolo affidamento, in rapporto alle necessità contingenti.

Art. 5 - Requisiti degli operatori economici

Ai fini della stipula dei contratti di affidamento, gli operatori economici devono dichiarare, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, di :

- Essere in possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti per l'esecuzione delle prestazioni da affidare;
- Non versare in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Non essere stato oggetto di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.). Il tutto con riferimento ai soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza;



- Non avere commesso grave negligenza o malafade nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla Società;
- Essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- Essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, retributivo e contributivo.

E' facoltà della società prevedere, in ragione della peculiarità delle prestazioni da affidare, requisiti speciali e generali ulteriori.

E' facoltà, altresì, della Società verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 6 - Formalizzazione, risoluzione e recesso del contratto

L'amministratore e/o procuratore, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipulano il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

La risoluzione per grave inadempimento e/o grave ritardo ed il recesso del contratto sono disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si richiama la normativa vigente applicabile alla Società.

Art. 8 - Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati regolamenti precedenti e/o ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto dal presente ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Pollein, 08/08/2013

